

STATUTO

Art.1

Costituzione

- 1. “Volontari e amici dell’Istituto Leonarda Vaccari”** è un’organizzazione di volontariato Costituita in Roma con sede in Viale Angelico 22; di seguito viene denominata organizzazione
- 2.** I contenuti e la struttura dell’organizzazione democratici.

Art.2

Principi

- 1.** L’organizzazione, indipendente e apolitica, si propone di contribuire all’elevazione morale, culturale e materiale delle persone con handicap e delle persone più deboli della Società. In Particolare si rivolge ai giovani disabili assistiti presso l’Istituto “Leonarda Vaccari”, alle loro Famiglie nonché ai giovani “a rischio” che frequentano le scuole Vaccari e le attività collaterali.
- 2.** E’ una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione nazionale, regionale e locale

Art.3

Finalità

- 1.** L’organizzazione opera nei seguenti ambiti:
 - a) promuovere e favorire la crescita sociale e culturale delle persone più deboli.
 - b) Promuovere e tutelare i diritti della Persona e difendere il principio di uguaglianza e pari opportunità nei confronti dei portatori di handicap e dei ragazzi socialmente e culturalmente svantaggiati
 - c) Promuovere, favorire e stimolare la ricerca e lo studio sulle problematiche dell’handicap E dell’emarginazione.
 - d) promuovere manifestazioni, anche mirate al reperimento di mezzi finanziari da impiegare: per potenziare le strutture dell’Istituto “Leonarda Vaccari”, per migliorare la qualità della vita degl’assistiti e più in generale dei ragazzi disabili e svantaggiati.
 - e) cooperare con organizzazioni similari, anche mediante l’offerta di supporti culturali, tecnici e organizzativi
 - f) favorire la conoscenza, l’introduzione e l’applicazione della normativa riguardante l’handicap
- 2.** Essa ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

Art. 4
Aderenti

1. Sono aderenti all'organizzazione coloro che sottoscrivono il presente statuto e coloro che ne fanno richiesta. La domanda di Ammissione è accolta del Comitato esecutivo.
2. Nella domanda di ammissione l'aspirante dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione.
L'ammissione decorre dalla data di delibera del comitato esecutivo.
3. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - Dimissioni volontarie
 - Non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - Morte
 - Indegnità deliberata dal Comitato esecutivo; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.
4. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Art. 5
Diritti e obblighi degli aderenti

1. Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione
2. Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare la quota Sociale, gli eventuali contributi nell'ammontare fissato dell'assemblea e di prestare il lavoro preventivamente concordato

Art. 6
Organi

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - l'Assemblea degli aderenti;
 - il Comitato esecutivo;
 - il Presidente

Art. 7
Assemblea degli aderenti

1. L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.
2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione
4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o in delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda

convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

5. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 19.
7. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del Comitato esecutivo;
 - eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - approvare il programma di attività proposto dal Comitato esecutivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui l'articolo 19;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

Art.8 **Comitato esecutivo**

1. Il Comitato esecutivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da cinque membri. Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo.
2. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta al mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Perché la convocazione sia valida occorre un preavviso di almeno 12 ore decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano. In casi di particolare urgenza, è ammessa la convocazione telegrafica o via fax con un preavviso di 24 ore
4. Il Comitato esecutivo ha i seguenti compiti:
 - fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma

generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- eleggere il Presidente;
- nominare il Segretario, il Tesoriere e gli eventuali coordinatori di settore;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare prima della seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare il componente del Collegio arbitrale.

Art. 9 **Presidente**

1. Il Presidente, che è anche il Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Comitato esecutivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
2. Esso cessa dalla carica le norme del successivo articolo 15 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articolo 7 comma 3 e articolo 8 comma 2.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo.
4. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nell'organizzazione e, in caso di parità, dal più anziano di età.

Art. 10
Segretario

1. Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo

Art. 11
Tesoriere

1. Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'organizzazione. Sotto la propria responsabilità:
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di marzo.
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato esecutivo.

Art.12
Collegio Arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte d'Appello di Roma il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

Art.13
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 e seguenti del codice civile
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

Art.14
Coordinatore di settore

1. In relazione al numero degli aderenti ed alle attività che si intende espletare, l'organizzazione può articolarsi in uno o più settori d'intervento.
2. Il coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, rispondendone al comitato esecutivo.

Art.15
Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate soltanto per una volta.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del Triennio medesimo.

Art.16
Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato esecutivo, i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art.17
Risorse economiche

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - rendite di beni immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Comitato esecutivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte dal Presidente e dal Tesoriere.

Art.18
Quota sociale

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Comitato esecutivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita di qualità di aderente.
2. Gli aderenti che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.19
Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno dieci aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

Art.20
Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'organizzazione è deliberato dall'Assemblea con voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.
L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art.21
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.